

P.G. 75335/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
di Ravenna

Premesso:

Che il fenomeno dell'infortunistica stradale ha ormai raggiunto livelli di pericolosità non più contrastabili con l'attuale quadro normativo;

Che non esiste nell'ordinamento giuridico un'autonoma ed adeguata considerazione del fenomeno stesso, la cui tutela, proprio per la gravità delle conseguenze, non può essere affidata solamente a ipotesi di reato "non volontarie", sebbene recentemente aggravate;

Considerato che l'Associazione Lorenzo Guarnieri in collaborazione con il Comune di Firenze (che ha fatto propria l'iniziativa), ha prodotto una proposta di legge popolare riguardante l'omicidio e le lesioni stradali con la quale si intende colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo.

Considerato inoltre che in tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale disprezzo delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa.

INVITA

Ad aderire, sottoscrivere e sostenere la proposta di legge denominata *"Proposta di legge popolare ex articolo 71, secondo comma della Costituzione (articoli 7, 8, 48 e 49 maggio 1970, n.352 e articolo 14, comma 1 legge 21 marzo 1990, n.53) Omicidio e Lesioni stradali"*

INVITA

Inoltre, a dare la massima diffusione allo stesso O.D.G.

Consiglieri proponenti:

Daniele Perini (Gruppo PD)

Cavicchioli Matteo (Capogruppo PD)

Ravenna, 15 luglio 2011

Proposta di legge popolare ex articolo 71, secondo comma, della Costituzione (articoli 7,8, 48 e 49 l. 25 maggio 1970, n. 352, e articolo 14, comma 1, l. 21 marzo 1990, n. 53)

OMICIDIO E LESIONI STRADALI

CAPO I

MODIFICHE AL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 219 – Revoca della patente di guida)

Nell'articolo 219, in fondo al comma 3-ter è aggiunto il seguente periodo:

Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis c.p. non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 222 – Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

Nell'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'art. 582-bis c.p. la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis c.p. la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Nel caso in cui il reato di cui al comma precedente sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del conseguimento del 25° anno di età.

Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis c.p. si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 223 – Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

Nell'articolo 223 comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'art.575-bis c.p.. Il provvedimento, per i fini di cui all'art. 226,comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Nell'articolo 223 comma 2 il terzo periodo è sostituito dal seguente:

Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'art. 575 – bis c.p.

CAPO II

MODIFICHE AL R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale

Articolo 6 (introduzione del reato di cui all'articolo 575-bis omicidio stradale)

Dopo l'articolo 575 c.p. è inserito l'articolo 575-bis:

575-bis (omicidio stradale). Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni .

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 576 c.p. Circostanze aggravanti)

All'articolo 576, comma 1, c.p. la parola "precedente" è sostituita con "575 c.p."

Articolo 8 (introduzione dell'articolo 582-bis c.p. reato di lesioni personali stradali)

Dopo l'articolo 582 c.p. è inserito l'articolo 582-bis c.p.:

582-bis (lesioni personali stradali). Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 10 (Modifiche dell'articolo 589 c.p. omicidio colposo)

L'articolo 589, comma 3, numero 1) c.p. è sostituito dal seguente:

"1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2) soggetti di cui all'art.186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 gr."

Articolo 11 (Modifiche dell'articolo 590 c.p. lesioni personali colpose)

Nell'articolo 590, comma 3, c.p. secondo periodo le parole ed i numeri "dell'articolo 186, comma 2, lettera c)" sono sostituite dalle parole e dai numeri "dell'articolo 186, comma 2 lettere a) e 186- bis, comma 1 Nell'art.590, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso".

CAPO III

MODIFICHE al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale

Articolo 13 (Modifiche articolo 380 c.p. arresto obbligatorio in flagranza)

Nell'articolo 380, comma 2, c.p.p. dopo la lettera m è inserita la lettera n)

n) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis c.p

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale